

Stato — per stare in giudizio, di fronte al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato, a motivo del ricorso presentato dall'ex direttore generale del C.R.A., licenziato dal commissario medesimo nel momento in cui lo stesso ha assunto l'incarico —:

quale sia l'ammontare delle parcelle presentate dai legali di cui sopra, con quali fondi si intenda far fronte alla spesa e se il commissario non fosse tenuto ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato;

se risponda, infine, a verità la notizia che lo stesso commissario abbia ritenuto di costituirsi in giudizio, sempre di fronte al Tar lazio e al Consiglio di Stato, attraverso un collegio di liberi professionisti, di fronte al ricorso presentato da sette commissari di istituti IRSA sostituiti dal Ministro per le risorse agricole; e ove queste ultime notizie ottengano positiva conferma, a quale titolo, ed eventualmente su quali fondi, il commissario del C.R.A., possa procedere a liquidare gli onorari concernenti i ricorsi menzionati per i quali il Governo è stato puntualmente assistito dall'Avvocatura dello Stato.

(4-04854)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

i malati di sarcoidosi, malattia cronica e invalidante, oltre a convivere con il male, sono costretti a spendere centinaia di migliaia di lire per scintigrafie, risonanze magnetiche, broncoscopie, visite e quant'altro;

il problema del costo dei farmaci e degli esami tocca indistintamente tutti gli ammalati di tale complessa patologia che costringe al ricorso a accertamenti strumentali e a esami ematoclinici completi per tenerne sotto controllo le implicazioni più devastanti che possono compromettere del tutto la qualità della vita;

i *ticket* previsti per i necessari controlli periodici e esami routinari, più frequenti e costanti, sono molto onerosi —:

se, analogamente a quanto è stato attuato per altre malattie che, in quanto a decorso e a cronicizzazione possono essere assimilabili, intenda includere fin da subito la sarcoidosi nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti i cui portatori sono esentati dal pagamento dei *ticket*.

(4-04827)

CAMPA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia sanitaria, all'articolo 16-bis e seguenti disciplina l'attività di formazione continua diretta al miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata da Servizio sanitario nazionale;

il Ministro della salute, nella circolare del 5 marzo 2002 ha specificato il Programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) — elaborato dalla Commissione nazionale per la formazione continua — è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie ovvero a coloro che svolgono la professione sanitaria come dipendenti, convenzionati o liberi professionisti;

ai sensi di quanto disposto dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, l'attività di odontotecnico è definita quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie e, dunque, diretta a supportare chi esercita una professione sanitaria nel campo odontoiatrico;

l'articolo 11 del citato regio decreto n. 1334 del 1928, autorizza unicamente gli odontotecnici a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con l'indicazione del tipo di protesi, e

contestualmente vieta agli odontotecnici di esercitare — anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria — alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata;

la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha confermato il divieto per gli odontotecnici di progettare, preparare e collocare nel cavo orale del cliente una protesi dentaria in quanto ciò implica l'esecuzione di operazioni e manovre riservate ai sanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi o degli odontoiatri;

l'attività di odontotecnico viene svolta di norma nella veste giuridica dell'impresa artigiana ai sensi della legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l'artigianato) —:

se considerata l'attuale disciplina relativa all'esecuzione dell'attività di odontotecnico ed in base al molo ed alle competenze vigenti, tale attività debba considerarsi fra quelle alle quali è applicato il programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. (4-04856)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione a risposta in Commissione Preda n. 5-01405, pubblicata nell'al-

legato B ai resoconti della seduta del 9 novembre 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Guerzoni.

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Bindi ed altri n. 5-01498, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Mosella.

Ritiro di una firma da una risoluzione.

Risoluzione in Commissione Cazzaro e altri n. 7-00147, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 luglio 2002: è stata ritirata la firma del deputato Vianello.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta scritta Sgobio Cosimo Giuseppe n. 4-04765 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 236 del 9 dicembre 2002. A pagina 6654, seconda colonna, dalla quarantesima alla quarantunesima riga, deve leggersi: « Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), sarebbe decisa a chiudere lo stabilimento con solo » e non « Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), sarebbe decisa a chiudere lo stanziamento con solo », come stampato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

